

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 17-2349

Costituzione dell' Associazione Torino Giustizia.

A relazione del Presidente Cota:

Considerato che in data 7 febbraio 2011 è stato siglato il Protocollo d'Intesa per l'istituzione di una Conferenza per la Giustizia e dell'Associazione Torino Giustizia tra il Ministero della Giustizia, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, il Tribunale di Torino, la Camera di Commercio di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione C.R.T., Intesa Sanpaolo, Unicredit S.p.a., l'Università degli Studi di Torino, l'Unione industriale di Torino, il Collegio notarile di Torino e Pinerolo, l'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Considerato che con Delibera della Giunta regionale n. 1 – 2077 del 24 maggio 2011 la Regione Piemonte ha recepito il suddetto Protocollo d'Intesa, prendendo atto che l'iter della costituenda Associazione era già stato avviato e che il relativo Statuto era in via di approvazione.

Preso atto che l'Associazione "Torino Giustizia" è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Considerato che l'Associazione "Torino Giustizia" si prefigge lo scopo di assicurare il valore della massima efficienza nell'amministrazione della Giustizia civile e penale, quale irrinunciabile valore di democrazia e progresso sociale, oltre che importante condizione di sviluppo economico.

Preso atto che l'Associazione "Torino Giustizia" è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dello Statuto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1), al fine di assicurare che le finalità costituenti l'oggetto sociale siano perseguite e raggiunte in totale trasparenza, corrispondenza ad effettive necessità costituendo l'Associazione stessa garanzia di terzietà e di indipendenza tra soggetti eroganti i contributi e i beneficiari ed in particolare gli Uffici Giudiziari.

Preso atto che la bozza di Statuto dell'Associazione "Torino Giustizia" è stata condivisa dai Soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa citato.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, unanime,

delibera

- di costituire tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, il Tribunale di Torino, la Camera di Commercio di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione C.R.T., Intesa Sanpaolo, Unicredit S.p.a., l'Università degli Studi di Torino, l'Unione industriale di Torino, il Collegio notarile di Torino e Pinerolo, l'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino l'Associazione denominata "Torino Giustizia" regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dello Statuto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1), fatte salve le eventuali modifiche da apportare in sede di stipula;

- di dare mandato al Presidente della Regione di apportare le eventuali modifiche non sostanziali allo Statuto dell'Associazione "Torino Giustizia" che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione da parte del Presidente stesso o di suo delegato;
- di dare mandato alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale di provvedere alla predisposizione degli atti conseguenti e necessari alla costituzione dell'Associazione "Torino Giustizia".

La presente deliberazione, comprensiva della premessa, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "TORINO GIUSTIZIA". "TORINO GIUSTIZIA" è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, al fine di assicurare che le finalità costituenti l'oggetto sociale siano perseguite e raggiunte in totale trasparenza, corrispondenza ad effettive necessità costituendo l'Associazione stessa garanzia di terzietà e di indipendenza tra soggetti eroganti i contributi e i beneficiari ed in particolare gli Uffici Giudiziari.

Art. 2. - L'Associazione TORINO GIUSTIZIA persegue obiettivi di sviluppo dei servizi per l'amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari del Tribunale di Torino e degli altri soggetti che hanno aderito alla convenzione stipulata il 7 febbraio 2011 inerenti:

- a) il potenziamento delle forme di tutela e difesa dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;
- b) la semplificazione delle procedure di informazione, accesso e fruizione dei servizi della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento e la partnership con altre amministrazioni pubbliche sul territorio della città di Torino;
- c) la gestione integrata dei servizi della giustizia e lo sviluppo di sistemi informativi interoperabili fra le diverse strutture pubbliche coinvolte, al fine di ridurre i tempi di lavoro, aumentare la qualità delle prestazioni, ridurre i costi di gestione;
- d) lo sviluppo di sistemi di valutazione e rendicontazione sociale sui risultati ottenuti dal sistema dei servizi della giustizia per la città di Torino;
- e) realizzazione di un servizio di relazioni con il pubblico;
- f) il completamento del progetto "Best Practices", già avviato dal Tribunale di Torino in partnership con la Regione Piemonte;
- g) l'attuazione del processo telematico per quanto concerne l'implementazione e l'assistenza organizzativa e tecnica, nel quadro delle direttive espresse dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, in particolare fornendo al Tribunale di Torino i servizi necessari a supportarne l'organizzazione.

Più in generale potranno essere attuati ed implementati tutti gli obiettivi indicati nella Convenzione stipulata il 7 febbraio 2011.

Art. 3. - L'associazione TORINO GIUSTIZIA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- la realizzazione di programmi, per il tramite dell'erogazione di servizi, diretti all'attuazione degli obiettivi indicati all'art. 2;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni diretti ad informare la collettività sui progetti del Tribunale di Torino volti al potenziamento della tutela dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per il personale amministrativo e giudicante e per i professionisti che operano negli Uffici giudiziari di Torino;
- attività editoriale: pubblicazione di documenti inerenti l'attività svolta, carta dei servizi, sito web.

Art. 4. - L'associazione TORINO GIUSTIZIA è aperta a tutti gli Uffici Giudiziari della città di Torino, e, con l'assenso dei promotori, vale a dire dei soggetti firmatari della Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2011 e di quelli che vi hanno aderito alla data odierna, a tutti i soggetti, pubblici e privati, che si riconoscano nelle finalità di cui all'art. 2.

Art. 5. - L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Saranno ammessi di diritto, a domanda, tutti i soggetti firmatari della convenzione di cui al precedente articolo 4.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- conferimenti in denaro e/o beni e/o servizi degli enti associati
- utilizzazione di personale degli enti pubblici associati presso gli uffici giudiziari

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea deve essere convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, contenente il giorno, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, spedita a ciascun membro almeno sei giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche per telegramma o per posta elettronica almeno ventiquattro ore prima della seduta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea di cui almeno uno in rappresentanza degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai, uno in rappresentanza degli Enti Territoriali ed uno, che avrà la funzione di Presidente, sarà nominato tra i Magistrati a riposo. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione TORINO GIUSTIZIA. E' convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio deve essere convocato, con lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, contenente il giorno, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, spedita a ciascun membro almeno sei giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche per telegramma o per sms almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- deliberare sugli investimenti diretti alla realizzazione dei programmi d'intervento a favore degli uffici giudiziari aderenti alla Convenzione firmata il 7 febbraio 2011 e che abbiano aderito alla presente associazione, garantendo che essi vengano effettuati in forme tali da garantire la terzietà degli uffici giudiziari beneficiari e l'effettivo fabbisogno;
- elaborare ed approvare il progetto di bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea dei soci, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare ed approvare il progetto di bilancio preventivo, da sottoporre all'assemblea dei soci, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Nel caso in cui, nel corso di un esercizio, venga meno un Consigliere, il Consiglio continuerà ad

operare con i Consiglieri rimasti, fino alla successiva assemblea ordinaria.

Nel caso in cui venisse meno il Presidente i Consiglieri dovranno convocare immediatamente l'Assemblea perché provveda alla sostituzione del Presidente.

I Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, se nominato, possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e dopo che sia stato consentito loro di esporre le proprie ragioni.

Il Consiglio direttivo assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15. – Il presidente è l'organo avente la legale rappresentanza dell'Associazione ed è scelto tra i magistrati a riposo e usufruirà di copertura assicurativa a carico dell'Associazione stessa.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente può nominare un eventuale segretario generale dell'associazione con compiti anche di coordinamento operativo.

Il Presidente rimane in carica tre anni, così come il Consiglio direttivo, e non è rieleggibile.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui il presidente deve essere revisore legale dei conti. Essi sono eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Si applicano ai Revisori le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c. per i sindaci delle società per azioni.

Il collegio dei revisori resta in carica tre anni ed è rieleggibile e non può essere revocato dall'assemblea dei soci se non per giusta causa e dopo essere stato sentito.

Il collegio dei revisori ha i doveri, i poteri e le responsabilità del collegio sindacale delle società per azioni, di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2406 e 2407 c.c., per quanto applicabili.

Il collegio dei revisori ha diritto di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, là dove si approva e si discute di bilancio.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti in assemblea, uno in rappresentanza degli Enti Territoriali, uno degli Ordini professionali ed uno degli altri soci. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione ed è garante della terzietà degli Uffici Giudiziari beneficiari di erogazioni in denaro o servizi, della trasparenza delle erogazioni stesse e della loro corrispondenza ad effettive necessità degli uffici

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 di associati a norma dell'art. 21 del Codice Civile.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche sono gratuite.

A tutti i titolari di cariche elettive, nonché al segretario generale ove nominato, compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. - La Sede dell'Associazione è presso il Palazzo di Giustizia di Torino – Corso Vittorio Emanuele II 130.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.